



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI**

**Approvato con delibera di CC n. 51 del 18 luglio 2022**



## INDICE

**Art.1 Natura del Servizio**

**Art. 2 Principi generali**

**Art. 3 Obiettivi**

**Art. 4 Utenti del centro**

**Art. 5 Istituzione dei centri anziani**

**Art. 6 Individuazione soggetto gestore**

**Art. 7 Previsioni Statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione**

**Art. 8 Impegni del Comune**

**Art. 9 Ulteriori disposizioni**

**Art. 10 Disposizioni finali**

**Art. 11 Entrata in vigore**

## **Art. 1 Natura del Servizio**

Il Centro Sociale Anziani è un servizio pubblico locale di carattere sociale la cui gestione è affidata dal Comune ad una Associazione di promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 452/2020 “Linee guida regionali per i Centri Anziani del Lazio”.

E' importante ribadire che il servizio “Centro Sociale Anziani” rimane del tutto pubblico e il Comune ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie. Alla Associazione affidataria viene assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, la gestione del Centro.

Il Servizio, che può essere caratterizzato, da uno o più centri anziani, viene programmato e istituito dal Comune, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio cittadino, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

## **ART. 2 Principi generali**

Il presente regolamento, recepisce la DGR n. 452/2020, è redatto secondo i principi indicati nelle Legge Regionale n. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei Servizi Sociali della Regione Lazio”; tale legge inserisce i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario non solo tra i servizi pubblici del sistema, ma anche tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della stessa e stabilisce altresì, all'art. 13 che il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali debba sostenere la tutela e la valorizzazione delle persone anziane, sia come soggetti attivi sia come soggetti beneficiari di prestazioni sociali e che le politiche in favore delle persone anziane siano perseguite attraverso attività, interventi e servizi riguardanti, in particolare:

- La socializzazione e la semplificazione dell'accesso ai servizi culturali, ricreativi, sportivi per la mobilità e il miglioramento del rapporto dell'anziano con l'ambiente sociale, anche al fine di favorire i rapporti intergenerazionali;
- La partecipazione degli anziani alla comunità locale in un'ottica di solidarietà fra generazioni;
- La promozione di attività, socialmente utili volontarie che sostengano l'invecchiamento attivo, nonché la partecipazione attiva alla vita della comunità locale con il supporto ai servizi, utilizzando l'esperienza maturata nel corso della vita o degli interessi personali;
- La promozione del contrasto all'isolamento sociale attraverso forme di intervento proattivo;

In particolare l'art. 28 della stessa legge 11/2016, relativamente ai Centri Anziani, dispone che *“il centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, ne promuove la presenza attiva nel territorio, la*



*valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato*” e che il centro anziani, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto dell’anziano, svolge in particolare:

- Attività ricreativo-culturali;
- Attività ludico-motorie anche attraverso l’organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- Attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- Attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio;
- Attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il presente regolamento per il funzionamento del Centro Anziani si ispira ai principi sanciti dall’ONU che con la Risoluzione del 25 settembre 2015 n. 70/1 ha adottato la “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” e in particolare l’Obiettivo 3 recante “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” e l’Obiettivo 11. recante “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili [...] in particolare per donne, bambini e anziani”.

Risoluzione che spinge per la partecipazione, indipendenza, autorealizzazione e tutela della dignità degli anziani ed opera nella ricerca continua di una sempre migliore risposta ai bisogni delle persone della terza età ed alla loro presenza nel territorio come risorse attive.

L’Agenda 2030 adottata dall’Assemblea Generale dell’Onu al paragrafo “La nuova Agenda” stabilisce al punto 23 che le persone più deboli devono essere supportate e che tutti coloro che si trovano in una situazione di maggiore bisogno – citando esplicitamente gli anziani – vengono inclusi nell’agenda, adottando le misure e le azioni adeguate, in conformità con il diritto internazionale;

Rilevante il Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1 del 24 gennaio 2019, che prevede tra gli obiettivi:

- il miglioramento dei servizi e degli interventi, elevando i servizi socio-sanitari per l’infanzia e per gli anziani;
- il potenziamento dei servizi per gli anziani, in quanto l’ottica generale del piano è quella di mantenere il più possibile le persone nel proprio contesto di vita, favorendo il mantenimento, in particolare, nell’ambito sociale e di quello affettivo;
- l’offerta concreta di opportunità alle persone vulnerabili, tra cui gli anziani, incentivando attività di aggregazione, anche attraverso associazioni impegnate con gli anziani e valorizzando aree dismesse da adibire a centro sociale;
- contrastare la progressiva erosione della dimensione relazionale dovuta all’assottigliarsi delle forme tradizionali di legame comunitario, che espone i soggetti più deboli al rischio dell’isolamento e della solitudine;

### **Art. 3 Obiettivi**

Il centro anziani promuove l'inclusione sociale dell'anziano nel territorio e l'integrazione con i servizi offerti dagli altri interlocutori presenti nel territorio in campo sociale, sanitario, culturale e ricreativo.

Favorisce le politiche di invecchiamento attivo che rinforzino il ruolo e la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità. In questa ottica, assume rilevanza:

- Promuovere la salute e il benessere psicofisico attraverso progetti di invecchiamento attivo e anche attraverso attività di formazione e informazione;
- Promuovere l'attività fisica praticata dagli anziani;
- Contrastare la solitudine, l'isolamento e l'esclusione sociale che costituiscono importanti fattori di rischio per la salute e il benessere delle persone anziane;
- Individuare ed offrire soluzioni innovative e praticabili per migliorare la salute e il benessere degli anziani.

Promuove attività ricreativo-culturali, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;

Promuove attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;

Promuove attività di scambio culturale e intergenerazionale;

Promuove attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;

Promuove attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio e sostegno alle modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi con conseguente incremento delle capacità di accesso ai servizi stessi (Enti Locali, Asl, etc.);
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali inerenti la Terza Età;



- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani in collaborazione con la Asl;
- h) attività ricreativo-culturali;
- i) promozione di attività artigianali e rivolte alla cura degli orti urbani.

#### **Art. 4 Utenti del Centro**

Sono destinatari del Servizio le donne e gli uomini che hanno compiuto i 60 anni di età. Gli utenti anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi in stretto collegamento con il Servizio Sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono essere utenti del servizio anche le persone anziane fragili o parzialmente non autosufficienti a rischio di esclusione sociale in grado di partecipare in modo attivo e autodeterminato alle attività del centro, di età inferiore ai 60 anni ma comunque superiore ai 50 anni.

#### **Art. 5 Istituzione dei Centri Anziani**

Il Centro è istituito con delibera comunale che:

1. Esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico quadrante territoriale (quartiere, frazione, ecc).
2. Individua il locale/immobile da destinare ed adibire a centro anziani, stimandone adeguati la dimensione, la articolazione degli spazi e le adeguate condizioni di uso;
3. Autorizza il centro al funzionamento con provvedimento amministrativo dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i.

#### **Art. 6 Individuazione del soggetto gestore**

La gestione del Centro Sociale Anziani è affidata ad una Associazione di promozione Sociale (di seguito Aps), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi del presente Regolamento.

L'APS soggetto di terzo settore, disciplinato dal Codice del terzo Settore (Decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017) è la tipologia idonea ad assumere la gestione del centro in convenzione con il Comune titolare del servizio: la natura associativa interna garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna; l'assenza dello scopo di lucro presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del terzo settore.

Il presente Regolamento individua i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione. Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la cogenza. In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione del servizio dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di promozione Sociale ed in particolare:

- 1) dovranno richiamare l'esercizio in via esclusiva dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettera a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della legge



328/2000 e s.m.i.), prevedendo che tale attività di interesse generale venga svolta in concreto nella gestione di un servizio di centro sociale per anziani (o centro anziani); a sua volta il servizio eroga le prestazioni elencate dalla Legge Regionale 11/2016 e sopra richiamate;

2) dovranno prevedere gli organi in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;

3) dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

L'affidamento della gestione del Centro alla APS da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione che prevede che *“Stato e Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”*, e con le seguenti modalità .

Laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione del Centro, associandosi in APS e, qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un bisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione), allora il Comune può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione.

Per escludere il rischio che un affidamento diretto possa ledere i diritti di altre APS potenzialmente interessate è condizione fondamentale che l'APS individuata garantisca i seguenti requisiti, riportati nel proprio statuto:

- a) oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente dell'Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazione con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo;
- b) per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci dell'APS deve essere residenti nel Comune di Collesalerno;
- c) nessuno può essere associato contestualmente a più di una APS affidataria nella gestione dei centri anziani pubblici.

#### **Art. 7 Previsioni Statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione**

Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole:

- a) possono diventare soci delle APS di gestione del Centro le persone con almeno 60 anni di età. Alcune eccezioni potranno essere fatte per favorire l'inclusione di persone (comunque maggiori di 50 anni) a rischio di esclusione per particolari situazioni di



solitudine o di salute normalmente associata all'età (nel limite massimo del 20% del totale degli iscritti).

b) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
3. Un Presidente, eletto dall'assemblea direttamente che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
5. Un Segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
6. Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs 117/2017 e con i compiti individuati dallo stesso articolo;
7. Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Dlgs 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.

c) La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo Statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro e delle attività programmate. Il Comune stabilisce, in convenzione, delle soglie minime e massime per le quote associative del centro anziani.

d) L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:

1. Modalità di elezione degli organi;
2. Rispetto della parità di genere nel direttivo;
3. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
4. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
5. Provvedimenti di urgenza e loro ratifica, ecc..;
6. Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS di settore.

Il Comune può richiedere l'inserimento di ulteriori clausole statutarie o regolamentari, secondo le previsioni dei propri regolamenti.

### **Art. 8 Impegni del Comune**

Il Comune:

a) garantisce la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l'APS;

- b) provvede all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto, prima di stipulare la convenzione per la gestione;
- c) garantisce le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del Centro;
- d) riconosce un contributo annuale, secondo le disponibilità di bilancio, per sostenere le attività del centro.

Il rapporto tra Comune e APS è regolato da una convenzione che disciplina i reciproci impegni, stipulata in modo coerente come previsto dalla Regione. Il Comune può introdurre elementi convenzionali ulteriori o diversi, in ragione delle specificità del territorio e degli accordi presi con la APS.

Il bilancio annuale dell'APS, redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del terzo Settore (D. Lgs 117/2017), è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

### **Art. 9 Ulteriori disposizioni**

Il centro Anziani impronta la propria attività alla massima apertura e collaborazione con la comunità di riferimento. Assumo particolare rilievo ed importanza in questo senso:

- il rapporto con il volontariato attivo. I centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine il centro valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa e nel rispetto della pluralità degli orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti e della regione, orientati alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita del centro, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.
- Laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi e iniziative di approfondimento sociale ma nel rigoroso rispetto della libertà di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

### **Art. 10 Disposizioni finali**

Il presente regolamento comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di centro anziani. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.



### **Art. 11 Entrata in vigore**

Il presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.

---

